



SCRITTURA PRIVATA

Prot. Gen. n. (a lato)

Convenzione d'incarico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica del PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TREVISO sito in via Verdi n°18.

l'ing. Roberta Spigariol dirigente del Settore LL.PP.-Infrastrutture-Sport, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Treviso

e

l'Ing. Marco Durante, nato a Treviso il 11.04.1968, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A1743, con studio in Via Cicogna n. 27 in 31050 Ponzano Veneto (TV) CF DRN MRC 68D11 L407E e P.IVA 03148470267 di seguito chiamato **il Professionista**;

stipulano e convengono quanto segue

ART. 1 Oggetto dell'incarico

Il presente disciplinare ha come oggetto l'incarico per la redazione delle analisi energetiche necessarie per la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. 4/6/2013 n. 63, del PALAZZO DI GIUSTIZIA di Treviso sito in via Verdi 18: L'Attestato di Prestazione Energetica deve comprendere la redazione del certificato di prestazione energetica dell'intero edificio, in relazione al "sistema di certificazione energetica" in vigore.

ART. 2 Svolgimento della prestazione

La prestazione in oggetto avrà inizio dalla stipula del presente atto e si concluderà con la produzione dell'attestato di prestazione energetica che dovrà avvenire entro 10 giorni e dovrà comprendere:

- verifica documentazione disponibile e sopralluoghi per rilievo delle caratteristiche delle



pareti, dei solai e dei serramenti;

- verifica della documentazione relativa all'impianto termico, sopralluogo per verifica sul posto della rispondenza del progetto;
- redazione del certificato di prestazione energetica dell'intero edificio sulla base dei grafici forniti dall'amministrazione e sulla base dei rilievi delle stratigrafie eseguite;

Gli elaborati richiesti dovranno essere presentati in n. 3 copie in formato cartaceo e in n.1 copia in formato digitale secondo gli standard d'uso, firmata digitalmente.

ART.3 Subappalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Codice dei Contratti, il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.

Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti.

ART. 4 Impegno delle parti

L'Amministrazione comunale potrà, per motivi propri, interrompere in modo definitivo lo svolgimento delle attività professionali oggetto del presente disciplinare, impegnandosi a corrispondere gli onorari professionali dovuti per quanto già svolto.

Il Professionista incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, e ciò sia per i momenti tecnico-professionali, sia per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti. In caso di inosservanza della condizione di cui sopra, certificata dal Responsabile Unico del Procedimento, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca immediata dell'incarico in oggetto.



ART. 5 Compenso delle prestazioni

L'onorario per le prestazioni di cui al precedente art.1 viene computato come da offerta del professionista incaricato agli atti del Settore LL.PP.-Infrastrutture-Sport ed ammonta a complessivi euro 3.000,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi), così distinti:

- verifica documentazione disponibile e sopralluoghi per rilievo delle caratteristiche delle pareti, dei solai e dei serramenti € 600,00
- verifica della documentazione relativa all'impianto termico, sopralluogo per verifica sul posto della rispondenza del progetto €400,00
- redazione del certificato di prestazione energetica dell'intero edificio sulla base dei grafici forniti dall'amministrazione e sulla base dei rilievi delle stratigrafie eseguite € 2.000,00

I compensi di cui sopra sono da considerarsi comprensivi di ogni onere e spesa per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.

ART. 6 Modalità di pagamento

L'onorario di cui all'articolo precedente verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dell'Attestato di Prestazione Energetica, previa verifica della documentazione prodotta, su presentazione di fattura anche priva di vidimazione dell'ordine.

ART.7 Tracciabilità e Pagamenti

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi del citato art. 3 il professionista assume l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate



ad operare su di essi. Il professionista dovrà altresì comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato i cui estremi siano stati comunicati alla stessa, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

ART. 8 Norme generali

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme che regolano le prestazioni professionali.

ART. 9 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

ART. 10 Spese di contratto

Saranno a carico del Professionista incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi di diritti di segreteria.

ART. 11 Incompatibilità

Il Professionista, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione, con particolare riferimento a quanto precisato agli articolo 15 e 54 del



“Regolamento dei Contratti” del Comune di Treviso, approvato con Delibera Commissariale n. 44430/91 del 29 novembre 1994 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8258/18 del 23 febbraio 1995.

ART. 12 Spesa

Le Parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare presuntivamente ammontano ad **euro 3.806,40** comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come da preventivo di parcella allegato.

f.to PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ing. Roberta Spigariol

f.to IL PROFESSIONISTA

Ing. Marco Durante

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il professionista dichiara di approvare specificamente gli articoli della presente convenzione.

f.to IL PROFESSIONISTA

Ing. Marco Durante

"Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale".
